



FAQ – COLLABORATORI DI SOCIETA' DI INGEGNERIA, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

Domanda

Con riferimento al documento "draft n.67-2013 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE" pubblicato sul sito <http://www.centrostudicni.it> volevo avere una precisazione in quanto mi permangono dei dubbi visto che mi sembra che non sia stata considerata una casistica, che è proprio la mia e quella della maggior parte di giovani ingegneri che collaborano con PIVA in maniera continuativa per società di ingegneria.

L'obbligo di stipula dell'assicurazione è da escludersi anche per un ingegnere libero professionista iscritto ad Inarcassa e con PIVA che di fatto lavora esclusivamente per una società di ingegneria (senza assumere mai incarichi professionali in prima persona) senza l'apposizione della propria firma negli elaborati progettuali ed altri documenti?

Risposta

Come indicato in termini generali nel draft pubblicato sul sito del Centro studi, l'obbligo di assicurazione professionale è stato introdotto nell'interesse esclusivo dell'utenza. Pertanto, esso è subordinato all'effettivo esercizio della professione di ingegnere nei casi in cui il professionista entri in contatto in modo diretto - personalmente o in qualità di membro di un'associazione professionale o altra forma societaria - con la clientela.

Nel suo caso, da quanto si comprende, tale circostanza è da escludersi, data l'assenza di incarichi professionali da lei assunti personalmente o dell'assunzione di eventuali responsabilità per attività svolte in collaborazione con altri colleghi (stante l'assenza della sua firma sugli elaborati progettuali).

Ciò non toglie che, nel caso in cui lei intenda assumere in futuro un incarico professionale in forma personale ed autonoma, dovrà preventivamente risultare munito di apposita polizza professionale, la cui esibizione potrà essere richiesta dal cliente in occasione dell'affidamento dell'incarico.



Domanda

Mi sono laureata ad aprile 2012, a gennaio ho aperto partita Iva e attualmente collaboro presso uno Studio di Architettura in cui non firmo alcun progetto. Mi domando se, considerata la mia attuale posizione, ricado comunque nell'obbligo di assicurazione o se invece resto esclusa da tale obbligo in quanto, citando il documento suddetto, *"l'obbligo di assicurazione professionale ricade, esclusivamente, sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività libero-professionale"* e quindi si possa considerare che io, per i motivi suddetti, non firmando alcun progetto non eserciti in modo effettivo l'attività professionale.

Risposta

In effetti la sua situazione è comune a quella di molti altri suoi colleghi, i quali, pur esercitando concretamente la professione di ingegnere, non sono chiamati ad assumere, nella fase iniziale della loro attività, alcuna responsabilità personale per l'elaborazione dei progetti ai quali partecipano, sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello studio professionale (e loro datori di lavoro).

Ciò determina il venir meno dell'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale ai sensi del D.P.R. n. 137/2012, data l'assenza di un rapporto diretto con la clientela.

Ciò non toglie, tuttavia, che il titolare del progetto possa - in ipotesi - agire in rivalsa nei confronti del proprio collaboratore qualora risulti, in base all'incarico precedentemente affidato, che detto collaboratore non ha svolto l'attività a lui/lei riservata in modo professionale e che, per tale motivo, il progetto finale, redatto sotto la responsabilità del titolare, sia stato contestato dal cliente.

Pertanto, lei, pur non essendo formalmente obbligata alla stipulazione di una polizza professionale, dovrebbe, per sua garanzia, chiarire tale ulteriore aspetto con il suo datore di lavoro, allo scopo di ottenere un esonero preventivo della responsabilità (per i rapporti interni), eventualmente concorrendo *in parte qua* (ma solo se richiesta) al pagamento del costo della polizza stipulata dal titolare medesimo.




Domanda

Un ingegnere iscritto all'Albo, titolare di Partita IVA, che presta collaborazione con uno studio professionale emettendo fattura ma non firmando, deve comunque essere coperto da assicurazione professionale?

Risposta

L'obbligo di assicurazione professionale è subordinato all'assunzione di uno o più incarichi da parte del professionista ingegnere direttamente nei confronti della committenza (pubblica o privata). Pertanto, la mera partecipazione senza firma alla redazione di progetti - e, più in generale, il contributo "occulto" allo svolgimento di attività professionali in forma associata - senza l'assunzione di responsabilità dirette nei confronti della clientela non determina l'obbligo di assicurazione in capo al professionista, fatta salva la possibilità che il collaboratore/socio intenda stipulare una polizza, rilevante esclusivamente nell'ambito dei rapporti *interni* allo studio, per garantirsi contro eventuali azioni di rivalsa da parte del titolare, qualora quest'ultimo sia ritenuto civilmente responsabile (dal committente) per i danni cagionati dall'attività specificamente svolta dal collaboratore/socio medesimo.



Domanda

Volevo sapere se un libero professionista ingegnere con PIVA (chiamato "A"), che collabora e quindi offre una prestazione d'opera, in maniera continuativa ad un altro professionista (chiamato "B") deve farsi l'assicurazione professionale divenuta obbligatoria dal 15 agosto. Voglio specificare che questa collaborazione non implica che il collaboratore (chiamato "A") firmi nessun tipo di documento e nessun progetto o elaborato grafico e non. Qualsiasi progetto o documento viene firmato direttamente dal professionista (chiamato "B") a cui il collaboratore (chiamato "A") presta l'opera di collaborazione. La mia domanda sussiste in quanto il collaboratore (chiamato "A") non ha un contatto diretto con il cliente finale e non riceve da quest'ultimo nessun incarico formale e non.

Inoltre non firmando nessun progetto non ho una responsabilità diretta e mi chiedo se in questo modo è lecito pensare di non esercitare effettivamente (non firmando nessun progetto) l'attività professionale.

La circolare CNI afferma infatti: "L'obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per quegli ingegneri iscritti agli ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti che non esercitano concretamente non sono obbligati a sottoscrivere l'attività professionale."

Mi chiedo, se per "esercitare in modo effettivo l'attività e quindi avere una responsabilità diretta verso il cliente" sia direttamente correlato all'atto di assunzione dell'incarico verso il cliente finale che comporta l'apposizione, dunque, della firma e del timbro negli elaborati finali e l'accettazione dell'incarico stesso (che in questo caso non avviene in quanto collaboratore (chiamato "A")).

Risposta

Da quanto desumibile in base alla comunicazione, l'ingegnere A, qualora svolga in via *esclusiva* un'attività di collaborazione in favore del collega B, unico soggetto autorizzato a mantenere rapporti diretti con la clientela, non è obbligato *ex lege* alla stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Qualora, al contrario, il medesimo intenda svolgere la professione di ingegnere anche in proprio, seppure occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza a carattere - per così dire - "residuale".

Nell'ambito dei rapporti "interni" tra A e B, sussiste, altresì, la possibilità che il secondo possa concordare con il primo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per consentire la copertura dei costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale imputabile all'attività prestata da A. Tale ulteriore forma di garanzia assicurativa, tuttavia, non presenta carattere obbligatorio ai sensi del D.P.R. n. 137/2012.